



**R E P U B B L I C A I T A L I A N A**

**Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio**

**(Sezione Prima Bis)**

ha pronunciato la presente

**ORDINANZA**

sul ricorso numero di registro generale 13920 del 2025, proposto da

██████████, rappresentato e difeso dagli avvocati Selene Josephine Gaia Maiella, Pasquale Carbutti, con domicilio eletto presso lo studio Selene Josephine Gaia Maiella in ██████████;

***contro***

Ministero della Difesa, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

***nei confronti***

Gabriele Manco, Samuele Mordà, Pasquale Santagata, non costituiti in giudizio;

***per l'annullamento***

del provvedimento M\_D ADF0F6A REG2025 0013649 emesso in data 02.09.2025 dal Comando 235° Reggimento Addestrativo "PICENO" di L'Aquila, notificato al ricorrente in pari data e recante l'esclusione dal concorso;

—  
Del provvedimento pubblicato in data 13.08.2025 Ministero Della Difesa -  
Direzione Generale Per Il Personale Militare - I Reparto Reclutamento E Disciplina  
- 2^ Divisione Graduati E Militari Di Truppa recante le “

Indicazioni aggiuntive per l'incorporamento del 2 settembre 2025 presso i  
Reggimenti Addestramento Volontari del 2° blocco VFI anno 2025 e recuperi  
”

;

—  
Del provvedimento M\_D AB05933 REG2025 0361074 emesso in data 07.08.2025  
dal Ministero Della Difesa - Direzione Generale Per Il Personale Militare -  
Direttore Generale, pubblicato in data 18.08.2025 e recante la graduatoria di  
merito, relativa al 2° blocco 2025, dei VFI dell'Esercito per incarico di impiego che  
sarà assegnato dalla Forza Armata

;

—  
Di ogni altro atto connesso, presupposto e consequenziale.

PER L'ACCERTAMENTO:

del diritto del ricorrente ad ottenere l'annullamento del provvedimento di  
espulsione dal concorso, con conseguente riammissione nella graduatoria di merito,  
con conseguente immissione presso la sede di assegnazione.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero della Difesa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 26 novembre 2025 il dott. Giovanni  
Iannini e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Rilevato che:

- con la proposizione del ricorso sono stati impugnati:

1) il provvedimento emesso in data 02.09.2025 dal Comando 235° Reggimento Addestrativo "PICENO" di L'Aquila, notificato al ricorrente in pari data e recante l'esclusione, avvenuta in fase di incorporazione, dal concorso per il reclutamento, per l'anno 2025, di 6500 volontari in ferma prefissata iniziale (VFI), perché non in regola con le vaccinazioni previste per la fascia di età;

2) il provvedimento pubblicato in data 13.08.2025 Ministero della Difesa - Direzione Generale per il Personale Militare - I Reparto Reclutamento e Disciplina - 2<sup>a</sup> Divisione Graduati e Militari di Truppa recante le indicazioni aggiuntive per l'incorporamento del 2 settembre 2025 presso i Reggimenti Addestramento Volontari del 2° blocco VFI anno 2025 e recuperi" (doc. 2);

3) il provvedimento emesso in data 07.08.2025 dal Ministero della Difesa - Direzione Generale per il Personale Militare - Direttore Generale, pubblicato in data 18.08.2025 e recante la graduatoria di merito, relativa al 2° blocco 2025, dei VFI dell'Esercito per incarico di impiego che sarà assegnato dalla Forza Armata;

Ritenuto di dover disporre l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i candidati inclusi nella graduatoria e di autorizzare il ricorrente ad avvalersi, a tal fine, della notifica per pubblici proclami, con le seguenti modalità:

- pubblicazione della presente ordinanza (con oscuramento delle generalità del ricorrente), del ricorso (con oscuramento delle generalità del ricorrente) e dell'elenco nominativo dei controinteressati sul sito internet del Ministero della Difesa, nella medesima pagina del sito in cui sono disponibili le informazioni relative alla procedura selettiva di cui si tratta;

- inserimento nella pagina principale del sito, nella sezione denominata "Atti di notifica", di un apposito collegamento permanente, dal quale possa raggiungersi la pagina nella quale sono stati pubblicati i dati sopra indicati;

Ritenuto di disporre che:

- a tali incombeni la parte ricorrente dovrà provvedere inoltrando, entro dieci

giorni dalla comunicazione in via amministrativa della presente ordinanza, apposta richiesta, corredata di copia informatica degli atti indicati, all'Amministrazione resistente;

- l'Amministrazione provvederà alla pubblicazione, con le modalità sopra indicate, entro venti giorni dalla richiesta, rilasciandone attestazione al richiedente, e assicurerà il mantenimento della pubblicazione fino al deposito della sentenza definitiva;

- la prova dell'avvenuta notifica nei modi sopra indicati, contenente anche l'attestazione dell'Amministrazione, dovrà essere depositata, a cura del ricorrente, entro i dieci giorni precedenti la camera di consiglio fissata per il prosieguo;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Bis) dispone l'integrazione del contraddittorio, nei modi e nei termini specificati in motivazione.

Fissa, per la prosecuzione della trattazione, la camera di consiglio 4 febbraio 2025.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all'articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all'articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 26 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:

Giovanni Iannini, Presidente, Estensore

Claudio Vallorani, Consigliere

Domenico De Martino, Referendario

**IL PRESIDENTE, ESTENSORE**

**Giovanni Iannini**

**IL SEGRETARIO**

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.